



Regione Siciliana



Prot.: 0009797
ta Prot.: 17-11-2017 09:28:05
o Reg.: Uscita
d. Amm.: c_d
d. AOO: c_d_aoo



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
COPERTURA ASSICURATIVA DERIVANTE DA INCENDIO
CIG Z6D20C8BFC**

Premessa

Il presente documento disciplina la partecipazione alla gara per l'affidamento per n. 36 mesi dei servizi assicurativi meglio di seguito specificati, definendone caratteristiche, requisiti di partecipazione, modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e le altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, e sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore della Società assicuratrice che avrà offerto il ribasso unico percentuale più elevato sull'importo complessivo posto a base d'asta.

Con la presentazione dell'offerta, la Società assicuratrice accetta espressamente, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni contenute nella documentazione di gara.

CAPITOLATO SPECIALE E DISCIPLINARE DI GARA

Art. 1 Oggetto, durata e importo presunto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di copertura assicurativa del rischio incendio diretto a garantire il CEFPAS nell'esercizio della sua attività istituzionale, nulla escluso né eccettuato, sia che esso operi in qualità di proprietario/conducente, che in qualità di gestore, coordinatore, esercente e committente.

La compagnia di assicurazione si obbliga ad indennizzare l'Ente dei danni materiali, diretti e consequenziali, causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da incendio. Sono comprese le garanzie complementari di cui al presente capitolato, come integrato dallo schema di polizza presentato all'atto di partecipazione alla presente procedura di gara.

La Compagnia di assicurazione indennizza tutti i danni e le spese oggetto del rischio assicurato secondo le condizioni e gli usi osservati nel settore.

Le franchigie e gli scoperti per sinistro sono quelli previsti dagli artt. 24 e 25 del presente atto.

Per gli eventi socio politici saranno applicabili i limiti di indennizzo, gli specifici scoperti e le franchigie per sinistro di cui al successivo art. 10.

Si fa presente che il CEFPAS non ha finora subito alcun evento rientrante nel rischio oggetto del contratto.

L'importo del contratto, stimato sulla base della spesa storica, è pari ad Euro 13.000,00 comprensiva di imposte, diritti e oneri accessori, per 36 mesi. Oneri per la sicurezza pari a 0 (zero).

L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica da parte della Compagnia di assicurazione la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'attività ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio della Compagnia di

www.cefpas.it

Cittadella Sant'Elia - via G. Mule, 1 - 93100 CALTANISSETTA

Tel. 0934 505140-145 - Fax 0934 505318

PEC: ufficio@gare@pec.cefpas.it

D. T. T. A. 01437760853



Regione Siciliana



**CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO**

assicurazione circa la convenienza ad assumere il rischio, anche in relazione al ribasso da essa offerto sull'importo a base di gara stabilito dall'Ente.

La presente procedura di gara fa seguito alla preventiva verifica circa la mancata disponibilità su Consip di Convenzioni attive afferenti i servizi assicurativi oggetto del contratto (*Art.1 del Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012 e s.m.i. convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135*).

Art. 2 Attività del contraente / assicurato

Si precisa che presso il CEFPAS si svolgono le seguenti attività:

- formazione permanente e aggiornamento professionale degli operatori socio sanitari e della scuola, relativamente all'ambito socio sanitario mediante l'ausilio di apparecchiature e attrezzature audio-video e informatiche nonché di strumenti e dispositivi di simulazione medica;
- scuola superiore di sanità per i dirigenti del servizio sanitario;
- ricerca nel campo delle scienze sanitarie nelle materie della formazione, dell'educazione alla salute e della prevenzione;
- attività di promozione ed educazione alla salute e medicina preventiva;
- collaborazione con le Università Siciliane per esigenze didattiche e scientifiche;
- svolgimento di seminari, convegni ed incontri;
- realizzazione di studi e pubblicazioni;
- realizzazione di una rete di documentazione per l'aggiornamento professionale;
- formazione in house con trasporto presso la sede del committente di attrezzature audio-video e informatiche, strumenti e dispositivi di simulazione medica di proprietà del Centro a fini didattici.

Si precisa, inoltre, che il CEFPAS:

- non eroga prestazioni sanitarie;
- è dotato di 353 posti letto per studenti, insegnanti e ospiti;
- è dotato di un servizio di mensa, di ristoro con la presenza di attrezzature e impianti necessari alla preparazione ed alla manipolazione di cibi e alimenti nonché alla somministrazione di bibite e bevande;
- esercita la propria attività istituzionale sia tramite personale dipendente dell'Ente che tramite personale dipendente di altri Enti nonché tramite liberi professionisti;
- ha alle proprie dipendenze circa 80 unità di personale con contratto di lavoro dipendente;
- è un complesso immobiliare costituito da n. 14 edifici, adibiti ad uffici e residence, da un albergo e da una palestra. Il tutto distribuito all'interno di un'area totalmente recintata;
- gli edifici sono dotati di mezzi di chiusura insufficienti;
- presso il pad. 12 è presente il CEMEDIS, centro di simulazione medica avanzata, protetto da un sistema di videosorveglianza 24 ore su 24.
- Il CEFPAS gode di un servizio di vigilanza prestato da guardie private che operano 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno.

Art. 3 Decorrenza e durata dell'assicurazione

La durata del contratto è di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di polizza.



Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

Art. 4 Divieto di rinnovo tacito

Resta inteso che alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza obbligo di disdetta alcuna da parte dell'Ente.

Art. 5 Pagamento del premio

A parziale deroga dell'articolo 1901 del codice civile, il CEFPAS è tenuto al pagamento della prima rata di premio e di quelle successive, entro 30 giorni dalla data di decorrenza o di scadenza di ciascuna annualità. In tal caso, la copertura assicurativa rimarrà valida ed efficace, per tutto il periodo suindicato, senza alcuna sospensione. Sarà cura della Società assicuratrice comunicare preventivamente al CEFPAS la scadenza annuale della polizza relativa alla garanzia prestata.

Se il CEFPAS non pagherà il premio entro i summenzionati 30 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio.

Il premio annuale sarà corrisposto alla società subordinatamente all'esito positivo dei controlli effettuati circa l'esito positivo dei servizi prestati e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare, mediante bonifico sul conto corrente indicato al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 6 Recesso anticipato

Il CEFPAS a seguito di intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip o Accordi Quadro resi disponibili da Centrali di committenza nazionali o regionali, si riserva di recedere dal contratto di assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui lo stesso non sia disposto ad una revisione del premio in conformità all'articolo 1, comma 13, D.L. 95/2012 come modificato dall'art. 1, comma 153, L. 24 dicembre 2012, n. 228.

Il CEFPAS si riserva, inoltre, di recedere dal contratto anticipatamente ex art. 21- sexies L. 241/90 e s.m.i. per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, quali motivi di carattere economico e/o finanziario, sopravvenute disposizioni normative, nonché nei casi previsti dalla legge vigente.

Art. 7 Risoluzione del contratto

Nelle ipotesi seguenti, il Centro si riserva la facoltà di comunicare alla Società la volontà di intendere il contratto risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 cc., fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno:

1. per grave negligenza, frode, dolo, o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
2. cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
3. cessione/affitto dell'azienda della Società o di ramo di essa, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria o altra procedura concorsuale e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento.
4. in qualsiasi momento dell'esecuzione, ai sensi del codice civile.

Costituisce, inoltre, causa di risoluzione del contratto - ai sensi degli artt. 1456 e 1457 c.c. - la violazione di uno o più dei seguenti impegni:

- a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (quali richieste di tangenti, pressioni, danneggiamenti, ecc.. per indirizzare l'affidamento di subappalti);



Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

- a denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli organi di polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità, formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usurario da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
- a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 8 Garanzie prestate

La Società di assicurazione si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti, anche se conseguenti a colpa grave del Contraente/Assicurato o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere, causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio, anche se causati da ordigni esplosivi, implosione;
- autocombustione (combustione spontanea senza sviluppo di fiamma);

La Società risarcisce altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di raffreddamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- i danni da scoppio, alla macchina o all'impianto, se l'evento è determinato da difetti di materiali, fermo il diritto della Società di rivalersi verso il fabbricante della macchina o dell'impianto.
- i guasti causati da terzi e/o dall'Assicurato allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire, decontaminare, disinquinare, nonché per il trattamento speciale dei residui, anche tossico nocivi, del sinistro, fino alla concorrenza della somma indicata nella specifica partita entro il limite di Euro 250.000,00 per sinistro, con prestazione della garanzia a primo rischio assoluto; si intendono compresi anche i costi e le spese sostenuti per la rimozione, deposito, ricollocamento e trasporto dei "beni mobili/contenuto" non danneggiati, qualora dette operazioni si rendessero necessarie, a seguito di sinistro indennizzabile, per il ripristino dei locali e/o per l'esecuzione dei lavori di riparazione

Si precisa, inoltre, che sono compresi nella garanzia prestata dalla compagnia di assicurazione anche gli atti dolosi compresi quelli vandalici.

Art. 9 Esclusioni

Sono esclusi i danni:



Regione Siciliana



**CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO**

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di atti di terrorismo, di occupazione militare, di invasione, salvo che il CEFPAS provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in conseguenza di eventi atmosferici;
- c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il CEFPAS provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- d) causati con dolo del CEFPAS;
- e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura o corrosione.

Art. 10 Eventi socio politici (tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici e/o dolosi e sabotaggio)

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati al CEFPAS da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di sabotaggio;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati al CEFPAS - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti e non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, o di sabotaggio.

La garanzia viene prestata secondo le seguenti modalità: relativamente ai punti 1) e 2), il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% a titolo di scoperto. La franchigia per singolo sinistro è di Euro 1.000.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, somma maggiore del 70% delle somme assicurate.

Art. 11 Aggravamento e diminuzione del rischio

Il CEFPAS è tenuto a dare comunicazione scritta alla società assicuratrice, dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Qualora nel corso del contratto si verificano aggravamenti del rischio, il rischio è immediatamente assunto dalla Società richiedendo la relativa modifica delle condizioni in corso di polizza mediante adeguamento proporzionale del premio.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o la rate di premio successive alla comunicazione del CEFPAS. In tal caso, la Società rinuncia espressamente al relativo diritto di recesso in deroga a quanto previsto dall'art. 1897 del Codice Civile.

Tuttavia, si conviene - anche in deroga a quanto stabilito agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile - che l'omissione della dichiarazione da parte del CEFPAS di una circostanza



Regione Siciliana



**CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO**

eventualmente aggravante il rischio, così come l'incompleta od inesatta dichiarazione all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto di risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del legale rappresentante dell'Ente e con l'intesa che lo stesso avrà l'obbligo di corrispondere alla Compagnia di Assicurazione il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

Si precisa che non costituiscono aggravamento di rischio e, pertanto, l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, ai macchinari, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, ecc..., sempre che le caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non vengano sostanzialmente alterate.

Art. 12 Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al CEFPAS su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione e quindi, anche in caso di contrasto tra la polizza ed il presente capitolato. In caso di interazione di clausole che prevedano esclusioni e limitazioni per determinati rischi, eventi e circostanze, il sinistro si intenderà coperto con applicazione delle specifiche clausole più favorevoli all'assicurato.

Art. 13 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si fa presente che al momento della sottoscrizione del contratto di polizza possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società assicuratrice risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla polizza sia dalle altre, la Società assicuratrice risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il CEFPAS dal dare preventiva comunicazione alla Società assicuratrice di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto. Il CEFPAS ha, comunque, l'obbligo di farlo in caso di sinistro.

Art. 14 Coassicurazione e delega

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicurati che saranno espressamente indicati nel prospetto di riparto che sarà fornito dalla società assicuratrice mediante apposita dichiarazione resa dalla società delegataria e inserita nella busta contenente la documentazione amministrativa.

In caso di coassicurazione la società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente (CEFPAS) e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, degli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.



Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

La società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al contraente/assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale.

Con la sottoscrizione della polizza le coassicuratrici danno mandato alla società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le società coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, dovrà risultare dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Art. 15 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'amministrazione IL CEFPAS deve:

- a) darne avviso alla società di assicurazioni entro 15 giorni da quando gli uffici ne hanno avuto conoscenza, specificando le circostanze dell'evento nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo;
- b) produrre alla Società di assicurazioni, nel più breve tempo possibile, una distinta dei beni colpiti da sinistro, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 16 Rinuncia all'azione di rivalsa

La compagnia di assicurazione, salvo il caso di dolo, rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile de sinistro - art. 1916 c.c. - a condizione che il CEFPAS non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.

Art. 17 Limite massimo indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c. e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 18 Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti

Il CEFPAS è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio, sempre che le stesse si verifichino per fatto altrui o, comunque, al di fuori degli immobili assicurati.



Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

Art. 19 Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo (valore a nuovo)

Per valore a nuovo si intende:

- per i beni immobili: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il bene, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i beni mobili: il costo di rimpiazzo dei beni stessi con altri uguali oppure equivalenti per valore economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

In caso di sinistro va determinato per ciascuna partita separatamente:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità, come se la presente assicurazione a nuovo non esistesse;
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui alla predetta lettera a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo.

Si precisa, a tale riguardo, che sono compresi nell'assicurazione valore a nuovo anche i fabbricati, comprensivi degli arredi e dei beni ivi contenuti, che siano in stato di inutilizzo in relazione alle attuali esigenze istituzionali del CEFPAS.

Art. 20 Beni assicurati

Sono oggetto dell'assicurazione: i beni immobili, i beni mobili, il ricorso di terzi compresi i locatari. Le partite sono le seguenti, assicurate per le somme indicate:

- beni immobili e/o patrimonio immobiliare € 21.058.147 sia in proprietà che in locazione, comunque dislocati e risultanti dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali dell'Ente che si impegna ad esibire a richiesta della Compagnia assicuratrice;
- beni mobili € 1.737.481.

Per bene immobile e/o patrimonio immobiliare deve intendersi: l'intera costruzione edile (comprese dipendenze, tettoie, passaggi coperti e simili), compresi fissi ed infissi, impianti tecnici ed idrici, impianti fissi a servizio dell'Ente destinati ad illuminazione ed irrigazione, parcheggi, altri impianti ed installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, comprese tappezzerie e tinteggiature. Le costruzioni sono variamente elevate fuori terra e possono avere anche piani seminterrati o interrati.

Per beni mobili deve intendersi: tutto quanto è contenuto nei fabbricati di cui sopra, fatta eccezione per gli impianti compresi nei beni immobili e per i veicoli iscritti al PRA.

Con la voce beni mobili si intendono: attrezzature, macchinari, mobilio, arredamento, utensili, generi di casermaggio, scorte in genere, macchine per ufficio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: macchine manuali, elettriche ed elettroniche, fotocopiatrici, terminali, personal computer inclusi programmi gestionali e relative unità periferiche), cancelleria, materiale didattico e documentale, archivi, libri, registri, nulla escluso od eccettuato, anche se non specificamente indicato.

Per ricorso terzi deve intendersi: le conseguenze della responsabilità civile ex art. 2043 attribuibili al Contraente per i danni a beni mobili ed immobili di terzi, causati da eventi indennizzabili dal presente capitolato.

Il totale capitale globale assicurato ammonta a € 22.795.628.



Regione Siciliana



**CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO**

La Società espressamente conviene sulla congruità dei capitali globali assicurati e dichiara che il capitale globale assicurato comprende il valore della totalità dei beni immobili e mobili oggetto dell'assicurazione.

Art. 21 Colpa grave

In deroga all'art. 1900 c.c., la Società risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da colpa grave dell'Assicurato o di dipendenti del medesimo.

Art. 22 Anticipo indennizzi

Il CEFPAS ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che gli dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 50.000,00 (cinquantamila). L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila). L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, il CEFPAS potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettante, che verrà determinato allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 23 Spese

La Compagnia di assicurazione risponde delle seguenti spese:

- spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino ed idoneo scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza della somma precisata in polizza;
- spese necessarie per la rimozione ed il ricollocamento delle cose esistenti, assicurate o non, allo scopo di ripristinare, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, i beni immobili e/o mobili o, in genere, l'attività.

Art. 24 Franchigia

Per qualunque causa di sinistro la copertura assicurativa è prestata con una franchigia pari a 0 (zero).

Art. 25 Scoperto

Ai fini della presente copertura assicurativa, i risarcimenti dovuti per qualunque causa di sinistro saranno corrisposti senza applicazione di alcun scoperto a carico dell'Assicurato/Contraente.

Art. 26 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra il CEFPAS e la Compagnia di assicurazione aggiudicataria devono essere fatte, per essere valide, per iscritto, all'indirizzo dell'Agenzia incaricata dalla Società per



Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

la gestione della polizza. Conseguentemente, le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.

PROCEDURA DI GARA

Art. 27 Condizioni per la partecipazione

La presente gara si svolgerà mediante procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 come modificato e integrato dal D.Lgs. 19/4/2017, n. 56 ed è rivolta esclusivamente alle Società con sede legale a Caltanissetta iscritti nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) tenuto dall'IVASS.

Art. 28 Requisiti di partecipazione

La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso a pena di esclusione dei seguenti requisiti:

1. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;
2. iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto e sede legale a Caltanissetta;
3. iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) dell'IVASS.

Il mancato possesso al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l'esclusione dell'operatore economico dalla gara medesima.

L'operatore economico sarà escluso dalla procedura di gara e perseguito a norma di legge se si è reso colpevole di false dichiarazioni.

Inoltre, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni.

L'operatore economico potrà essere escluso in qualunque momento della procedura, qualora riculti che si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del *Documento di Gara Unico Europeo*, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante, assegnerà alla impresa concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il



Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Nel caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Art. 29 Sopralluogo facoltativo

La Società assicuratrice ai fini della partecipazione alla gara potrà effettuare un sopralluogo facoltativo presso la sede del CEFPAS di Caltanissetta, previo appuntamento telefonico con l'Ufficio Tecnico del CEFPAS ai seguenti numeri: 0934 505369-167.

Si precisa, comunque, a titolo informativo che il CEFPAS è un complesso immobiliare costituito dai seguenti edifici, più una guardiola, attualmente adibiti ai seguenti usi:

- Il padiglione n. 1: piano primo concesso in locazione alla Questura di Caltanissetta; piano terra adibito ad aule, spogliatoi e magazzino (attrezzature/arredi);
- Il padiglioni n. 2: concesso in locazione, ad uso ufficio, all'UREGA;
- Il padiglione n. 3: parzialmente concesso in locazione al Consorzio Universitario di Caltanissetta e in parte in uso per attività didattiche;
- I padiglioni nn. 4, 5 e 6: ad uso residenziale (campus universitario, docenti, corsisti e personale CEFPAS);
- Il padiglione n. 7: ad uso ufficio;
- Il padiglione n. 8 e 9: aule per la realizzazione di corsi;
- Il padiglione n. 10: locali concessi in parte in locazione ad uso ufficio alla Protezione Civile;
- Il padiglione n. 11: locali concessi in locazione al Consorzio Universitario di Caltanissetta;
- Il padiglione n. 12: locali ad uso ufficio ed aule didattiche per lo svolgimento di corsi; è inoltre presente il CEMEDIS (Centro di simulazione medica avanzata);
- Il padiglione n. 13: aule per corsi;
- Il padiglione n. 14: ad uso ufficio;
- L'Hotel, ad uso residenziale, nonché aule per lo svolgimento di convegni;
- La palestra, utilizzata da dipendenti ed ospiti del Centro per attività sportiva, compresi allenamenti, tornei e manifestazioni;
- La guardiola utilizzata dagli addetti al servizio di vigilanza;

Art. 30 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Secondo le previsioni di cui all'art. 36 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il CEFPAS verificherà il possesso dei requisiti di partecipazione nei confronti dell'aggiudicatario e si riserva la facoltà di procedere a verifiche a campione delle autocertificazioni rese da tutti partecipanti, secondo quanto previsto dal "Regolamento sul controllo delle autocertificazioni", approvato con deliberazione n. 1115 del 17/12/2015, in vigore presso il CEFPAS, e pubblicato sul sito web istituzionale del Centro.

Art. 31 Modalità di partecipazione alla gara

A pena di esclusione, per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno far pervenire l'offerta e la relativa documentazione richiesta **entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 11 dicembre 2017**, presso il CEFPAS - Via Mulè, 1 - 93100 Caltanissetta - pad. 14, ufficio protocollo, con qualunque mezzo.



Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

I plichi saranno aperti in seduta pubblica, senza ulteriore avviso, il giorno 12 dicembre 2017 alle ore 10,00.

Gli orari di ricezione dell'ufficio protocollo del CEFPAS sono dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 con esclusione dei giorni festivi.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine perentorio di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'ufficio protocollo del CEFPAS, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione).

Il recapito tempestivo della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del CEFPAS ove, per disguidi postali o di qualsiasi altra natura, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Tale plico non sarà aperto e sarà considerato come non consegnato. Potrà essere riconsegnato al concorrente su sua richiesta scritta.

Il plico, a pena di esclusione, deve essere accuratamente chiuso e sigillato con nastro adesivo, ceralacca o, comunque, con modalità tali da garantirne la segretezza, e recante all'esterno la dicitura identificativa della gara (quale "GARA ASSICURAZIONI" o equivalente) e le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni).

Sempre a pena di esclusione, il suindicato plico dovrà contenere al suo interno 2 (due) buste, ciascuna delle quali accuratamente chiusa, sigillata con nastro adesivo, ceralacca o, comunque, con modalità tali da garantirne la segretezza, e recanti all'esterno l'indicazione della gara, l'oggetto dell'appalto, la denominazione e l'indirizzo dell'impresa mittente e la dicitura, rispettivamente:

- "A – Documenti amministrativi"
- "B – Offerta economica".

Nella busta "A–Documenti amministrativi" devono essere contenuti i seguenti documenti a pena di esclusione:

1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto utilizzando il modello Allegato 1, compilato secondo le indicazioni contenute nel successivo articolo di questo Capitolato;
2. Copia del documento di riconoscimento, che deve essere in corso di validità e riferirsi a ciascun firmatario dell'atto sopra indicato;
3. In caso di coassicurazione la società delegataria dovrà inserire apposita dichiarazione contenente il piano di riparto dell'assicurazione con indicazione delle Compagnie e delle relative quote.

Nella busta "B – Offerta economica" deve essere contenuto, a pena di esclusione, il modello denominato "Offerta economica", predisposto da questo Ente e contenente tutte le informazioni richieste, debitamente sottoscritto, compilato in ogni sua parte e completo di tutte le informazioni richieste, a pena di esclusione.

Art. 32 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

All'interno della busta "A–Documenti amministrativi" deve essere inserito il documento di gara unico europeo - DGUE (Allegato 1), di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della



Regione Siciliana



CEFPAS



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

Commissione del 5.1.2016, contenente le dichiarazioni sostitutive da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Il concorrente dovrà:

1. compilare la Parte II del documento:
 - A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO.
 - B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO.
2. compilare la Parte III: Motivi di esclusione - del documento, contenente le dichiarazioni circa l'assenza delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (sezione A, sezione B, sezione C e sezione D);
3. compilare la Parte IV del documento, contenente il possesso degli ulteriori requisiti di partecipazione richiesti (Sezione A);
4. compilare la Parte VI del documento, contenente le dichiarazioni finali da rendere da parte del concorrente.

Il documento di gara unico europeo (DGUE) - Allegato 1 - deve essere datato e firmato e accompagnato da valido documento di riconoscimento del dichiarante.

Art. 33 Criterio di aggiudicazione dell'appalto

La presente procedura di gara sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, ossia in favore della Società assicuratrice che avrà offerto il **ribasso unico percentuale più elevato sull'importo complessivo posto a base d'asta di Euro 13.000,00 comprensivo di imposte, diritti e oneri accessori, per 36 mesi.**

Oneri per la sicurezza pari a 0 (zero).

Non sarà accettata un'offerta che preveda eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente documento, ovvero che sia sottoposta a condizione, ovvero incompleta e/o parziale o espressa in aumento rispetto all'importo a base d'asta.

In caso di difformità tra il prezzo indicato in lettere e il prezzo indicato in cifre, si terrà conto del prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione (*R.D. 23 maggio 1924, n. 827*).

Rimane riservato all'insindacabile giudizio del CEFPAS:

- valutare se aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
- fare luogo alla richiesta di offerta migliorativa nel caso in cui due o più concorrenti abbiano offerto gli stessi prezzi;
- fare luogo al sorteggio in mancanza di offerta migliorativa;
- non fare luogo ad alcuna aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il CEFPAS né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Art. 34 Offerte anormalmente basse

Trova applicazione l'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Pertanto, i concorrenti, su richiesta della stazione appaltante forniscono spiegazioni sull'offerta economica presentata, se questa appare

13

www.cefpas.it

Cittadella Sant'Elia - via G. Mulè, 1 - 93100 CALTANISSETTA

Tel. 0934 505140-145 - Fax 0934 505318

PEC: ufficiogare@pec.cefpas.it

0114 0147760957



Regione Siciliana



**CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO**

anormalmente bassa. Ai sensi del suindicato art. 97 comma 3bis, il calcolo della soglia di anomalia è effettuato solo se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5. Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 97 comma 8, la stazione appaltante procederà all'**esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo art. 97. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci; in tal caso si procederà secondo quanto previsto nei commi 4, 5 e 6 del suddetto art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 35 Modalità di svolgimento delle operazioni di gara

Le varie fasi procedurali della gara seguite da una commissione di gara, selezionata nell'ambito del personale del CEFPAS, tenuta a svolgere attività di tipo vincolato, compiendo in seduta pubblica un esame comparativo, di tipo cartolare e materiale, senza discrezionalità alcuna, con riguardo alle seguenti operazioni:

- accertamento della integrità e regolarità nella chiusura e sigillatura dei plichi;
- riscontro del rispetto, da parte dei concorrenti, del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa;
- sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia, tra i cinque previsti dall'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- apertura della busta contenente l'offerta economica;
- redazione di un verbale avente carattere provvisorio, contenente la graduatoria provvisoria delle offerte pervenute.

La graduatoria risultante dal verbale redatto in seduta pubblica all'atto dell'apertura delle buste, ha carattere provvisorio, essendo, infatti, soggetta all'approvazione con apposito atto deliberativo da parte del Direttore del Centro.

Art. 36 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il corrispettivo spettante alla Società Assicuratrice per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, unitamente all'I.V.A., verrà pagato dall'Ente mediante bonifico sul conto corrente indicato dalla Società Assicuratrice al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Agenzia si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari anche nel rispetto di quanto stabilito dall'ANAC con Delibera n. 556 del 31/5/2017. Costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.

Art. 37 Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della presente procedura di gara, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.



Regione Siciliana



CEFPAS



**CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO**

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Art. 38 Clausola foro

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria di Caltanissetta.

Art. 39 Rinvio

Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, al codice civile e ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile.

IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Dott. Angelo Lomaglio)



Regione Siciliana



CEFPAS



**CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO**



Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

MODELLO "OFFERTA ECONOMICA"

Ai fini della formulazione dell'offerta è necessario compilare, a pena di mancata valutazione, la sottostante tabella:

Ribasso unico percentuale sull'importo complessivo posto a base d'asta di Euro 13.000,00 comprensivo di imposte, diritti e oneri accessori, per 36 mesi.

Oneri per la sicurezza pari a 0 (zero).

Non saranno prese in considerazione le cifre decimali indicate oltre la seconda.

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ dell'agenzia _____ con sede legale in _____, via _____, n° _____, CAP _____, P. I.V.A. _____, tel. _____, fax _____

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____

OFFRE

un ribasso unico percentuale sull'importo complessivo posto a base d'asta di Euro _____ comprensivo di imposte, diritti e oneri accessori, per 36 mesi del (in cifre) _____ %

diconsì (in lettere) _____ percento.

Data _____

(timbro e firma)

